

Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2025, n. 14-980

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n.152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 17,8 MW, presentato da G Solar S.r.l. nel Comune di Invorio (NO). [ID:13317].



Seduta N° 64

Adunanza 14 APRILE 2025

Il giorno 14 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 09:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Marco GALLO - Matteo MARNATI

DGR 14-980/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n.152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 17,8 MW, presentato da G Solar S.r.l. nel Comune di Invorio (NO). [ID:13317].

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che:

il decreto legislativo n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle

procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Richiamato che:

il decreto legislativo n. 199/2021 dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

la DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, articolo 12, comma 7, ha approvato le indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il suddetto decreto legislativo n. 199/2021;

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto del 21 giugno 2024, ha dettato principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2030, in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Preso atto che:

in data 14 novembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, G Solar S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 17,8 MW nel Comune di Invorio (NO), con connessione alla RTN nel territorio del Comune di Borgomanero, nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.152/2006;

in data 5 febbraio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile":

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 19174 del 6 febbraio 2025, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, della Provincia di Novara, del Comune di Invorio (NO), dell'ASL NO, dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore e, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, dell'ARPA Piemonte nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 14 febbraio 2025 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale

esito dell'istruttoria si riportano i seguenti punti di sintesi:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di competenza statale, di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo decreto, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse, mentre con riferimento agli obiettivi di pianificazione energetica regionale esso concorre al conseguimento del *target* di *burden sharing* per il Piemonte stabilito dal sopra citato DM 21 giugno 2024 in 4.991 MWe di potenza aggiuntiva al 2030;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra di potenza pari a 17,8 MW nel territorio del Comune di Inverio (NO), nelle località Mescia e Talonno, mentre per quanto riguarda le opere di connessione alla rete elettrica si prevede il collegamento nel Comune di Borgomanero (NO);

l'impianto, composto da oltre 22.400 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 794 Wp ciascuno, articolato in due lotti da 8,9 MW fissati su strutture ad inseguimento monoassiale, interessa una superficie complessiva pari a circa 21 ha a destinazione d'uso agricola, in III classe di capacità d'uso del suolo, e soggetta al disciplinare di produzione IGP della "Nocciola del Piemonte";

tale area, da considerarsi 'ad elevato pregio agronomico' ai sensi della sopra citata DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023 risulta interessabile solamente da un impianto agrivoltaico anche per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo n. 199/2021;

l'area di progetto, come dichiarato dal Proponente, non ricade in nessuna delle aree idonee 'da subito' elencate dal comma 8 del suddetto articolo 20;

il sito d'impianto risulta interessato, per oltre il 40% della sua superficie, dalla presenza di aree boscate vincolate ai sensi dell'articolo 142, lettera g) del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; esso non include elementi e siti della Rete Natura 2000, essendo distante circa 2,7 km dal Parco naturale dei Laghi di Mercurago e non pare interessato da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico;

la producibilità attesa dall'impianto è pari a 28 GWh/anno per un totale di circa 14.800 ton/anno di emissioni evitate di CO₂;

per quanto attiene alla connessione alla rete elettrica della Distribuzione, il progetto prevede un collegamento in cavo in doppia trina a 15 kV di lunghezza pari a circa 4,34 km con la Cabina Primaria "Borgomanero Est". Il tracciato del collegamento a 15 kV seguirà la viabilità provinciale (SP34 e SP142) e comunale, interessando i territori dei Comuni di Inverio, Gattico-Veruno e Borgomanero.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del sopra citato "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile": il progetto, allo stato attuale, risulta incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis del d. lgs. n. 199/2021 concernenti la realizzazione di impianti in aree agricole, secondo cui, fatte salve le eccezioni elencate, peraltro non riportate dal Proponente a supporto della scelta progettuale effettuata, l'intervento dovrebbe connotarsi come impianto "agrivoltaico". A conferma di tale assunto ricorre altresì l'incompatibilità del progetto con le disposizioni contenute nella DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, secondo cui nelle aree 'di elevato interesse agronomico', come quella di progetto (in ragione dell'appartenenza della stessa a terreni soggetti al disciplinare I.G.P. di produzione della Nocciola del Piemonte), e nei casi in cui la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) di connessione alla rete elettrica non sia stata accettata anteriormente all'entrata in vigore della stessa deliberazione (nella fattispecie, in data 4 maggio 2024), l'unica tipologia d'impianto realizzabile sarebbe quella "agrivoltaica";

l'area d'intervento di estensione pari a 21 ha risulta critica ai fini della localizzazione impiantistica prevista, in quanto connotata dalla presenza di estese superfici boscate che il Proponente prevede di sacrificare mediante l'effettuazione di preventivi tagli boschivi su una superficie di 8 ha, pari a circa il 38% dell'area totale interessata, che appaiono a tutti gli effetti poco giustificabili, anche a fronte dei previsti interventi compensativi di rimboschimento su 7 ha di territorio contermini;

l'area interferita dal progetto di inserisce in un contesto di elevato valore naturalistico contraddistinto da un'importante funzione ecologica e di connessione confermata dalla rete ecologica della Provincia di Novara. Lo studio di impatto ambientale e la Relazione naturalistica non valutano l'impatto dell'opera in termini di sottrazione degli habitat e di interruzione del corridoio ecologico per la fauna. Inoltre, non è stata valutata la compromissione del sistema di risorgive e aree umide, generato dal rimodellamento dell'area e dal riporto di terreno, la cui presenza è documentata dal Proponente nella Relazione naturalistica. In conclusione, con riferimento alla componente faunistica, emergono forti dubbi sull'impostazione del progetto e sulla sua compatibilità ambientale;

nell'ambito dello Studio di Incidenza richiesto dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore dovrà essere sviluppata un'analisi delle soluzioni alternative che prenda in esame diverse ipotesi tra le quali una formulazione del progetto che consenta la conservazione dell'area boscata.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del medesimo "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali

territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, elencati e sintetizzati in un documento tecnico, ivi compresa l'osservazione trasmessa da un privato.

Dato atto, infine, che con riferimento al progetto per la "realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra della potenza di 17,8 MW presentato da G Solar S.r.l. nel Comune di Inverio (NO)":

- alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri agli atti dei soggetti istituzionali interessati, allo stato dell'arte della documentazione presentata dal Proponente, la valutazione operata evidenzia l'incompatibilità del progetto con le disposizioni dell'articolo 20, comma 1-bis del d. lgs. n. 199/2021 e della DGR n. 58 -7356 del 31 luglio 2023, in base alle quali l'impianto ivi previsto avrebbe dovuto essere di tipologia "agrivoltaica";

- tale valutazione ha altresì evidenziato profili di marcata criticità in ragione del fatto che la realizzazione del progetto comporterebbe il sacrificio di una superficie boscata pari a circa 8 ha che risulta poco giustificabile anche a fronte degli interventi compensativi di rimboschimento previsti su una superficie di 7 ha;

- conseguentemente, l'analisi istruttoria del progetto, allo stato attuale, comporta l'espressione di un parere in cui si evidenziano profili di non valutabilità dell'opera.

Vista la D.C.R. n. 200-5472 del 15 marzo 2022 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie sintetizzate in premessa e più dettagliatamente rappresentate nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:

- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra della potenza di 17,8 MW presentato da G Solar S.r.l. nel Comune di Invorio (NO) nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si esprime un parere in cui, allo stato attuale, si evidenziano profili di non valutabilità dell'opera, in ragione della sua incompatibilità con le disposizioni sia dell'articolo 20, comma 1-bis del d. lgs. n. 199/2021 che prevederebbero la sola realizzazione di un impianto di tipologia 'agrivoltaica', sia della DGR n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023 in relazione alle aree agricole di 'elevato interesse agronomico';

di esprimere con spirito collaborativo alcune prime considerazioni istruttorie in ordine all'impianto fotovoltaico standard con moduli posizionati a terra, così come sintetizzata nell'Allegato 1;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-980-2025-All_1-DGR_Invorio_Allegato1_DEF.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 17,8 MW denominato "Apollo" e delle relative opere di connessione, presentato da G SOLAR S.r.l. nei Comuni di Inverio (NO). Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI.....	2
2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI E OSSERVAZIONI FORMULATE DA ALTRI SOGGETTI.....	4
Contributi espressi dai membri dell'Organo Tecnico regionale.....	4
Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.....	4
Osservazioni formulate da altri soggetti.....	5
3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI.....	6
Campi elettromagnetici.....	6
Siti Rete Natura 2000.....	6
Paesaggio.....	6
Aspetti agricoli.....	8
Aspetti naturalistici.....	8
4. CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA.....	10

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Apollo”, di potenza pari a 17.785,60 kWp, situato nel Comune di Invorio (NO), nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e localizzate nei Comuni di Invorio, Gattico Verduno e Borgomanero (NO).

L'impianto, composto da oltre 11.200 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 794 Wp ciascuno fissati su strutture ad inseguimento monoassiale, interessa una superficie complessiva pari a circa 21 ha a destinazione d'uso agricola, caratterizzata dalla III classe di capacità d'uso del suolo, e attualmente adibita in parte a prato stabile e in parte a bosco. La producibilità attesa dall'impianto è pari a 28 GWh/anno per un totale di circa 14.800 ton/anno di emissioni evitate di CO₂.

Stante la classificazione agricola dell'area di impianto, ai sensi del Piano Regolatore del Comune di Invorio, e in considerazione della data di avvio della procedura di VIA statale, 14 novembre 2024, il progetto risulta soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis del D. lgs. n. 199/2021.

Le aree interessate dal progetto sono inserite nel disciplinare della Nocciola Piemonte IGP, per cui sia in base al D. lgs. 199/2021, sia in base alla DGR Piemonte n. 58-7356 del 31 luglio 2023, sull'area possono essere installati solamente impianti ricadenti nella tipologia “agrivoltaica”.

Il sito d'impianto risulta interessato, per oltre il 40% della sua superficie, dalla presenza di aree boscate vincolate ai sensi dell'articolo 142, lettera g) del d. lgs. n. 42/2004.

L'area interferita dal progetto si inserisce inoltre in un contesto di elevato valore naturalistico con una importante funzione ecologica e di connessione nell'ambito della rete ecologica della Provincia di Novara, come attestato dalla presenza del “Varco n. 17” del progetto “Novara in Rete”, progetto che individua a livello provinciale ampie aree ancora in stato di naturalità che sono effettivamente fruite dalla fauna per gli spostamenti sul territorio e i principali varchi di attraversamento da tutelare e/o implementare.

L'area di progetto, come dichiarato dallo stesso Proponente, non ricade in nessuna delle aree idonee ‘ex lege’ elencate dall'articolo 20, comma 8 del d. lgs. n. 199/2021.

Per quanto attiene alla connessione alla rete elettrica della Distribuzione, il progetto prevede un collegamento in cavo in doppia terna a 15 kV di lunghezza pari a circa 4,34 km con la Cabina Primaria “Borgomanero Est”. Il tracciato del collegamento a 15 kV seguirà la viabilità provinciale (SP34 e SP142) e comunale, interessando i territori dei Comuni di Invorio, Gattico-Veruno e Borgomanero.

Nel contesto di un'area naturalistica di pregio la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporta il taglio di una superficie boscata pari a circa 8,4 ha, il 40% dell'area totale.

Sono previste come opere di mitigazione la realizzazione di aree prative a bassa manutenzione e una fascia perimetrale, denominata “area boscata perimetrale” ma costituita più precisamente da un mix di specie arbustive e arboree, peraltro interrotta dove già presente una superficie boscata, e interventi di “miglioramento forestale” su superfici boscate esistenti interne all'area di impianto e interventi di messa a dimora di specie arbustive e arboree autoctone in aree esterne all'area di impianto.

A ciò si aggiunge un intervento di semplice miglioramento forestale su aree boscate esistenti per una superficie di circa 6,1 ha. Si nutrono forti perplessità sulla significatività di un intervento di “miglioramento forestale” che ha per oggetto un bosco già esistente.

Il potenziale di riduzione delle emissioni climalteranti del progetto risulta inferiore rispetto a quanto stimato dal Proponente a causa della riduzione della capacità di assorbimento della CO₂ connesso

alla riduzione delle aree boscate. Tale aspetto avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione nelle valutazioni legate al bilancio emissivo dell'impianto FER.

Si osserva, infine, che non sono state prese in considerazione possibili alternative per l'opera proposta, né in relazione ad alternative localizzative, né in relazione ad alternative progettuali.

Le alternative localizzative avrebbero dovuto valutare la possibilità di localizzare l'impianto presso aree degradate o compromesse, le quali, secondo il PEAR regionale, sono indicate come aree che esprimono un livello di preferenzialità nell'ospitare eventuali localizzazioni (ex cave, aree produttive, commerciali, etc....).

Le alternative progettuali avrebbero dovuto valutare possibili alternative del layout di impianto per renderlo, nel medesimo sito, meno impattante. Si fa notare che le aree boscate interferite dall'opera sono suddivise in 5 aree omogenee:

- area 1: caratterizzata da qualità ecologica bassa; in tale area è previsto in parte il taglio forestale e in parte il "miglioramento forestale";
- area 1a: caratterizzata da qualità ecologica elevata per la presenza di un ontaneto; metà di tale area è oggetto di taglio forestale, metà è invece oggetto dell'intervento di "miglioramento forestale";
- area 2: caratterizzata da qualità ecologica molto bassa; essa risulta interamente utilizzata come area di impianto;
- area 3: caratterizzata da qualità ecologica molto bassa; essa è interamente utilizzata come area di impianto;
- area 4 (parte interna all'area di impianto): caratterizzata da qualità ecologica media; essa è utilizzata in parte come area di impianto e in parte oggetto di intervento di "miglioramento forestale";
- area 4 (parte esterna all'area di impianto); caratterizzata da qualità ecologica media è interamente oggetto di intervento di "miglioramento forestale".

Tenuto conto che il taglio forestale risulta l'aspetto più impattante, il Proponente avrebbe dovuto valutare una ridefinizione della collocazione dei pannelli escludendo almeno le aree 1a e 4. Sarebbe stato inoltre necessario produrre una tavola di sovrapposizione del *layout* di impianto con le 5 aree omogenee.

A livello di carenze documentali si rileva la mancanza di:

- un'adeguata valutazione delle emissioni di campo magnetico di tutte le sorgenti che interessano recettori o luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione
- una relazione illuminotecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei criteri adottati per ridurre l'impatto luminoso sui diversi impianti di illuminazione a servizio, rispettivamente delle stazioni elettriche e del campo fotovoltaico.

2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI E OSSERVAZIONI FORMULATE DA ALTRI SOGGETTI.

Contributi espressi dai membri dell'Organo Tecnico regionale

- Nota prot. n. 25436 del 17 febbraio 2025 del Settore regionale *Tecnico Piemonte Nord*, in cui si evidenzia la carenza della documentazione progettuale inerente al tema delle trasformazioni forestali e delle relative compensazioni;
- Nota prot. n. 6991 del 17 febbraio 2025 del Settore regionale *Tecnico regionale - Novara e Verbania*, in cui si comunica che, in assenza di interferenze con corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di competenza del Settore, non si hanno osservazioni da formulare in merito;
- nota prot. n. 7720 del 21 febbraio 2025 del Settore regionale *Geologico*, in cui si comunica che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare in merito;
- nota prot. n. 28918 del 21 febbraio 2025 del Settore regionale *Urbanistica Piemonte Orientale* in cui si comunica che si ritiene necessario un approfondimento degli elaborati progettuali in merito agli aspetti paesaggistici, valutando più attentamente gli impatti del progetto proposto e le possibili alternative localizzative anche in funzione della coerenza con il Ppr e definendo soluzioni progettuali adeguate;
- nota prot. n. 14993 del 20 febbraio 2025 di ARPA Piemonte in cui si rileva che lo Studio d'Impatto Ambientale presenta alcune carenze informative, ritenendo tuttavia che non vi siano significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino essere reversibili e mitigabili nel rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la definizione di un'alternativa progettuale che preveda un minore impatto sulle aree boscate, salvaguardando le superfici più mature e strutturate;
- contributo del Settore Emissioni e rischi ambientali trasmesso a mezzo mail del 21 febbraio gennaio 2025, in cui si evidenzia la carenza degli elaborati progettuali in merito all'analisi dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- nota prot. n. 4596 del 26 febbraio 2025 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva che non risulta rispettato l'obbligo normativo di installazione di impianti agrivoltaici previsto sia del comma 1 bis dell'art. 20 del D. lgs. n. 199/2021 sia dalla DGR Piemonte n. 58-7356 del 31 luglio 2023. Si segnala inoltre che emergono forti dubbi sia sull'impostazione generale del progetto sia sulla sua compatibilità ambientale, considerato l'elevato valore naturalistico dell'area oggetto di intervento.

Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi

- Nota prot. n. 11486 del 19 febbraio 2025 dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara, in cui si comunica che, per quanto concerne gli aspetti di tutela della salute pubblica, si ritiene di poter esprimere nulla osta alla realizzazione dell'opera, vincolato al rispetto di alcune prescrizioni inerenti le pratiche di gestione del cantiere e le modalità di realizzazione delle opere a verde;
- Nota prot. n. 1153 del 28 febbraio 2025 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in cui si comunica che risulta necessario assoggettare il progetto a Valutazione di Incidenza appropriata, in quanto il livello di approfondimento correlato alla fase di Screening non è sufficiente ad esaminare le interferenze potenziali nei confronti del Sito Natura 2000 prossimo all'area di impianto. Inoltre, si rileva che, nonostante il progetto preveda una compensazione per la superficie forestale che verrebbe sottratta, si ritiene che il bilancio complessivo nell'analisi del rapporto costi/benefici del progetto come attualmente formulato non sia positivo;

- Nota prot. n. 6655 del 7 marzo 2025 della Provincia di Novara in cui si rileva che l'attuale proposta progettuale non permette di escludere significativi impatti, negativi e irreversibili, dell'impianto fotovoltaico sulle componenti boschiva, connettiva e faunistica;

Osservazioni formulate da altri soggetti

- Osservazioni della Sig.ra Alessandra Martinetti prevenuta a mezzo pec del 9 marzo 2025, in cui si esprime perplessità e preoccupazione circa la compatibilità paesaggistica e ambientale dell'opera.

3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI

Si analizzano nel seguito le criticità relative ai singoli aspetti ambientali.

Campi elettromagnetici

Si ritiene che il Proponente non abbia effettuato un'adeguata valutazione delle emissioni di campo magnetico di tutte le sorgenti che interessino recettori o luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione, per cui non è possibile escludere significativi impatti negativi.

Siti Rete Natura 2000

L'area di intervento si colloca a circa 2.7 km dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1150002 "Lagoni di Mercurago". In considerazione dell'aumento complessivo della frammentazione e dell'importanza degli ecosistemi forestali nell'aumentare la connettività tra i differenti Siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta, nonché dell'aumento esponenziale dei campi fotovoltaici nelle aree agricole, seminaturali e naturali, si ritiene necessario che sia valutata l'incidenza dovuta alla sottrazione di aree disponibili per la fauna di interesse conservazionistico (con particolare riferimento all'area forestata) caratterizzante il Sito Natura 2000.

La valutazione dell'incidenza deve tenere conto dei potenziali effetti prodotti dalla realizzazione del progetto in esame congiuntamente ad altri progetti già realizzati, approvati ma non completati o previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione.

Risulta quindi necessario assoggettare il progetto a Valutazione di Incidenza appropriata, in quanto il livello di approfondimento correlato alla fase di Screening di incidenza non è sufficiente ad esaminare le interferenze potenziali nei confronti di habitat e specie di interesse conservazionistico presenti, in considerazione della complessità delle criticità presenti e dell'insieme dei progetti analoghi previsti nella medesima area.

Il Proponente dovrà, pertanto, predisporre lo Studio di Incidenza secondo quanto previsto dall'Allegato C della L.R. 19/2009 e s.m.i. e dall'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

Nonostante il progetto preveda una qualche forma di compensazione per la superficie forestale sottratta, si ritiene che il bilancio complessivo nell'analisi del rapporto costi/benefici tra la rimozione di un ecosistema complesso quale quello rappresentato dalle formazioni boschive (nel caso specifico in parte costituenti formazioni ascrivibili ad *habitat* contenuti nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.) e la realizzazione del campo FV non sia positivo. Nell'ambito dello Studio di Incidenza dovrà essere, pertanto, sviluppata un'analisi delle soluzioni alternative che prenda in esame diverse soluzioni tra le quali una formulazione del progetto che consenta la conservazione dell'area boscata.

Paesaggio

Il quadro vincolistico in materia di tutela paesaggistica non risulta compiutamente definito in quanto risulta da verificare puntualmente, in relazione alle opere concernenti l'impianto fotovoltaico a terra la cui collocazione è prevista nel Comune di Invorio, l'eventuale interferenza con ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettera h) del D.lgs 42/2004 (zone gravate da usi civici).

Risulta poi da produrre una puntuale verifica di interferenza con ambiti tutelati delle opere per la connessione alla rete elettrica, tenuto anche conto delle specifiche lavorazioni da effettuare in fase di cantiere.

Per la presenza di aree boscate l'area di impianto è assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004, e tali beni paesaggistici verrebbero compromessi in modo significativo per la realizzazione degli interventi.

La pesante interferenza diretta con i beni paesaggistici non è stata presa correttamente in considerazione nell'analisi della scelta localizzativa dell'impianto e in generale nello Studio di Impatto Ambientale, dove anzi si sostiene che *“tra le possibili opzioni, è stato individuato l'ambito in oggetto, non solo per la disponibilità dei terreni, ma anche perché, sebbene si stia trattando di un ambito rurale, vi sono già presenti diverse costruzioni e infrastrutture che rendono l'ambito poco interessante dal punto di vista paesaggistico”*. Non si ritiene condivisibile tale analisi, in quanto il contesto territoriale, nonostante la presenza di infrastrutture, appare ancora sostanzialmente integro e caratterizzato da aree di pregio paesaggistico

Nello Studio di Impatto Ambientale non sono state analizzate alternative localizzative per il posizionamento dell'impianto – di consistente estensione areale, comparabile con quella delle limitrofe frazioni abitate – al fine di evitare la compromissione diretta delle aree boscate, e neppure alternative progettuali che individuassero soluzioni di intervento in grado di evitare, pur nella trasformazione, la omogeneizzazione del paesaggio mediante l'alternanza tra aree boscate ed aree ad uso diverso.

Inoltre, non risultano adeguatamente evidenziati nel SIA gli impatti sul paesaggio, non meramente riconducibili all'alterazione percettiva connessa alla visibilità diretta dell'impianto dalla viabilità principale ma da valutare in primo luogo in termini di sottrazione diretta del bene bosco, di cui si prevede il taglio - a fronte di compensazioni monetarie – per una superficie di circa 9 ha, seppure non tutti con cenosi forestali di pregio.

Con riferimento alle carenze della documentazione progettuale si segnala infine che:

- non risulta allegata la documentazione progettuale completa, grafica oltre che illustrativa, riferita all'inserimento nel contesto dei manufatti accessori presenti nell'area di impianto nonché necessari per la connessione alla rete elettrica esistente e strumentali al funzionamento dell'impianto stesso (quali le cabine di trasformazione, la cabina di ingresso in rete), con il completamento degli schemi tipologici di cui si prevede l'impiego con il dettaglio dei materiali e finiture superficiali;
- mancano opportune simulazioni fotografiche anche da punti di vista più ravvicinati, che tengano conto delle mitigazioni da realizzare.

L'intervento è compreso nella sub-area storico culturale n.12 individuata dal Piano Territoriale Provinciale (PTP) definita “Arona e Vergante” il cui paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza diffusa di vaste aree a boschi e pascoli con prevalenza di boschi di latifoglie e di castagneti spesso ceduati.

L'area in oggetto ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio delle “Colline moreniche del basso Verbano” caratterizzato dall'elevato valore ambientale e naturalistico, legato alla morfologia montana, ai corsi d'acqua e all'importanza delle superfici boscate alternate a prati e pascoli, con una molto limitata presenza di manufatti antropici, prevalentemente alpeggi. Rappresentano i capisaldi fondamentali della rete di corridoi ecologici alla scala interprovinciale, anche attraverso la potenziale continuità dei corsi d'acqua dell'Agogna e del Sizzano.

L'ambito territoriale oggetto dell'intervento, inoltre, viene identificato dal PTP come “Il Paesaggio delle colline moreniche del Verbano”, sottoposto quindi all'art. 2.9 delle N.T.A. che è volto alla conservazione delle qualità paesistiche del territorio morenico, dei dossi, delle aree boscate e delle vallette fluviali.

Viste le peculiarità dell'area oggetto di intervento, si ritiene che il progetto proposto sia in contrasto con i disposti del Piano Territoriale Provinciale.

Aspetti agricoli

Il progetto in esame, allo stato attuale, risulta incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis del D. lgs. n. 199/2021 concernenti la realizzazione di impianti in aree agricole, secondo cui, fatte salve le eccezioni elencate, peraltro non riportate dal Proponente a supporto della scelta progettuale effettuata, l'intervento dovrebbe connotarsi come impianto "agrivoltaico". A conferma di tale assunto ricorre altresì l'incompatibilità del progetto con le disposizioni contenute nella DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, secondo cui nelle aree 'di elevato interesse agronomico', come quella di progetto (in ragione dell'appartenenza della stessa a terreni soggetti al disciplinare I.G.P. di produzione della Nocciola del Piemonte), e nei casi in cui la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) di connessione alla rete elettrica non sia stata accettata anteriormente all'entrata in vigore della stessa deliberazione (nella fattispecie, in data 4 maggio 2024), l'unica tipologia d'impianto realizzabile sarebbe quella "agrivoltaica".

Aspetti naturalistici

L'area interferita dal progetto si inserisce inoltre in un contesto di elevato valore naturalistico con una importante funzione ecologica e di connessione nell'ambito della rete ecologica della Provincia di Novara, come attestato dalla presenza del "Varco n. 17" del progetto "Novara in Rete", progetto che individua a livello provinciale ampie aree ancora in stato di naturalità che sono effettivamente fruite dalla fauna per gli spostamenti sul territorio e i principali varchi di attraversamento da tutelare e/o implementare.

Il Varco n.17 si colloca nel settore centrale del corridoio C2b, che consente la connessione tra l'Area Sorgente n. 6 "Alta valle del Torrente Agogna" e l'Area Sorgente n. 2 "Lagoni di Mercurago". L'ambiente prevalente è rappresentato da boschi di castagno in cui sono presenti anche robinia, acero di monte, ciliegio selvatico, nocciolo e biancospino. Al margine delle formazioni forestali trovano pascoli mesofili permanenti e prati pascolati. Il varco è contraddistinto da un ambiente naturale che mantiene un buono stato di conservazione, con formazioni boschive dense, presenza di esemplari arborei di discrete dimensioni e di un ricco sottobosco.

Il corridoio C2b, e soprattutto il Varco n.17, a causa dell'intervento proposto andrebbero in gran parte persi. Il passaggio ad oggi utilizzato dalla fauna verrebbe ad essere compromesso dalla recinzione di 21 ettari di terreno, che, anche prevedendo un leggero sollevamento dal suolo, impedirebbe il passaggio della maggior parte della fauna di medie e grandi dimensioni, mentre lo spazio lasciato in progetto come "Varco faunistico" è assolutamente inadeguato.

Considerato che durante i monitoraggi faunistici effettuati dallo stesso Proponente è stata rilevata la presenza di una fauna terrestre diversificata sarebbe stato necessario progettare uno specifico intervento per limitare la pericolosità dell'attraversamento della strada in linea con le indicazioni del progetto "Novara in rete".

Lo studio di Impatto ambientale e la Relazione naturalistica non valutano l'impatto dell'opera in termini di sottrazione degli habitat e di interruzione del corridoio ecologico per la fauna. Si rileva inoltre la mancanza di valutazioni inerenti il potenziale impatto del progetto con particolare riferimento ad anfibi (ad es. del tritone crestato). e la compromissione del sistema di risorgive e aree umide, generata dal rimodellamento dell'area e dal riporto di terreno, la cui presenza è documentata dal proponente nella Relazione naturalistica. Nessuna valutazione di merito è stata effettuata sul potenziale impatto generato dalla presenza dell'impianto fotovoltaico sulla avifauna migratrice, e in relazione all'impianto di illuminazione l'impatto su strigiformi e chirotteri.

Nel contesto di un'area naturalistica di pregio la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporta il taglio di una superficie boscata pari a circa 8,4 ha, il 40% dell'area totale, con previsione di compensazioni ai sensi della normativa di settore vigente sotto forma di monetizzazione.

Sono previste come opere di mitigazione la realizzazione di aree prative a bassa manutenzione e una fascia perimetrale, denominata “area boscata perimetrale” ma costituita più precisamente da un mix di specie arbustive e arboree, peraltro interrotta dove già presente una superficie boscata, e interventi di “miglioramento forestale” su superfici boscate esistenti interne all’area di impianto e interventi di messa a dimora di specie arbustive e arboree autoctone in aree esterne all’area di impianto.

Il Proponente afferma che, a fronte della trasformazione di una superficie boscata esistente pari a circa 8,4 ha, saranno realizzati interventi di mitigazione/compensazione che interesseranno una superficie pari a circa 7,6 ha.

Tuttavia tra gli interventi di mitigazione il Proponente cita la realizzazione di una “area boscata perimetrale”, costituita più precisamente da specie arbustive e arboree e analoga alle normali fasce di mitigazione visiva di impianti fotovoltaici a terra, per una superficie di circa 0,7 ha interna all’area di impianto, cui si sommano interventi di messa a dimora di specie arbustive e arboree autoctone, in aree esterne all’area di impianto, per una superficie di circa 0,8 ha. Complessivamente le nuove superfici dove è prevista la messa a dimora di specie arbustive e arboree ammontano ad appena 1,5 ha.

A ciò si aggiunge un intervento di semplice miglioramento forestale su aree boscate esistenti per una superficie di circa 6,1 ha, in parte interne all’area di progetto (circa 3,6 ha) in parte esterna (circa 2,5 ha). Si nutrono forti perplessità sulla significatività di un intervento di “miglioramento forestale” che ha per oggetto un bosco già esistente.

Il potenziale di riduzione delle emissioni climateranti del progetto risulta fortemente ridotto rispetto a quanto stimato dal Proponente a causa della riduzione della capacità di assorbimento della CO2 connesso alla riduzione delle aree boscate. Tale aspetto avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione nelle valutazioni legate al bilancio emissivo dell’impianto FER.

4. CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA

A conclusione dell'istruttoria svolta si esprime un parere di non valutabilità, allo stato dell'arte della documentazione presentata, in ragione del fatto che il progetto in esame risulta incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis del D. lgs. n. 199/2021 concernenti la realizzazione di impianti in aree agricole, secondo cui, fatte salve le eccezioni elencate, peraltro non riportate dal Proponente a supporto della scelta progettuale effettuata, l'intervento dovrebbe connotarsi come impianto "agrivoltaico".

A conferma di tale assunto ricorre altresì l'incompatibilità del progetto con le disposizioni contenute nella DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023, secondo cui nelle aree 'di elevato interesse agronomico', come quella di progetto (in ragione dell'appartenenza della stessa a terreni soggetti al disciplinare I.G.P. di produzione della Nocciola del Piemonte), e nei casi in cui la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) di connessione alla rete elettrica non sia stata accettata anteriormente all'entrata in vigore della stessa deliberazione (nella fattispecie, in data 4 maggio 2024), l'unica tipologia d'impianto realizzabile sarebbe quella "agrivoltaica".

Si segnala inoltre che il progetto presenta forti criticità in merito alla sua localizzazione in un'area di pregio naturalistico con una importante funzione ecologica e di connessione nell'ambito della rete ecologica della Provincia di Novara, come attestato dalla presenza del "Varco n. 17" del progetto "Novara in Rete" e in merito alla soluzione di trasformazione forestale di un bosco di superficie pari a circa 8 ha (il 40% della superficie totale) a cui fanno fronte misure di mitigazione/compensazione ritenute inadeguate.

Si segnala inoltre che l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore richiede che il progetto sia assoggettato a Valutazione di Incidenza e che il Proponente elabori un opportuno Studio di Incidenza.